

Codice DB1613

D.D. 18 giugno 2014, n. 427

L.r. 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere". Autorizzazione all'attività estrattiva per il rinnovo e completamento del III quinquennio del "Progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito - Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema Aree Protette della Fascia Fluviale del Po di proprietà di Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. Comuni di Carignano e Carmagnola". Istanza presentata da Cave Germaire S.p.A..

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza presentata in data 8 aprile 2014 ai sensi della l.r. 69/1978 e del d.lgs. 42/2004 con la quale la Società Cave Germaire S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, per quanto di propria competenza, per il completamento del terzo lotto quinquennale e per l'ampliamento nel quarto lotto quinquennale che fanno parte del "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito appartenente all'Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, di proprietà di Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. ricadente nel territorio dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)";

che il sito è ricompreso entro l'area in cui, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente in Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e la relativa documentazione presentata dalla Società richiedente;

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 176 del 21 luglio 2009 relativa alla realizzazione del terzo lotto quinquennale del progetto esecutivo sopra citato, con scadenza al 24 giugno 2014;

la d.g.r. n. 10 – 4661 del 30 novembre 2001 ai sensi della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito appartenente all'Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, di proprietà di Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. ricadente nel territorio dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)".

Preso atto che:

con deliberazioni n. 27 del 9 aprile 1999 e n. 25 del 31 marzo 1999 i Consigli comunali rispettivamente di Carignano e Carmagnola hanno approvato ai sensi della legge urbanistica regionale il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito appartenente all'Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, di proprietà di Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. ricadente nel territorio dei Comuni di Carignano e Carmagnola" (progetto definitivo concernente

l'assetto finale dell'area), come previsto dall'art. 4.1 delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area Protetta;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione", gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

la Società Cave Germaire S.p.A. ha stipulato con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta la convenzione di cui sopra con atto del 15 marzo 2000, secondo la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61-17087 del 3 marzo 1997;

Considerato che:

come risulta dal verbale in data 14 maggio 2014 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, ha verificato il progetto presentato ed ha espresso parere positivo ai fini dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, in merito alle istanze presentate dalle Società Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. finalizzate alla completa realizzazione del quarto quinquennio del progetto complessivo;

le autorizzazioni quinquennali ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale di Carignano n. 9641 del 25 giugno 2009 e del Direttore di ripartizione Urbanistica del Comune di Carmagnola n. 1 del 25 giugno 2009, con le quali il progetto relativo al terzo quinquennio era stato autorizzato sino al 24 giugno 2014, in applicazione dell'art. 3 - quater 2° comma della legge 112/2013, sono prorogati per tre anni e pertanto scadono il 24 giugno 2017;

anche la Conferenza di Servizi nella riunione del 14 maggio 2014 ha convenuto che l'autorizzazione richiesta può essere concessa in un primo momento sino al 24 giugno 2017 (data di scadenza delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004) e successivamente, a seguito della conclusione dei procedimenti avviati dai Comuni di Carignano e di Carmagnola per l'autorizzazione paesaggistica art. 146 del d.lgs. 42/2004, relativi alla quarta fase quinquennale, per gli ulteriori due anni;

l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, per il triennio per cui è stata prorogata per legge l'autorizzazione paesaggistica, può essere riferita esclusivamente al completamento della terza fase quinquennale, per la quale sono efficaci le suddette autorizzazioni paesaggistiche;

che i lavori di coltivazione sono in ritardo rispetto alle previsioni progettuali e che pertanto la terza fase quinquennale non è ancora ultimata;

i Comuni di Carignano e Carmagnola l'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese hanno espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi, relativamente all'istanza e al progetto presentato comprensivo della conclusione del terzo quinquennio e della realizzazione del quarto lotto quinquennale del progetto, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978;

l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo con la nota n. 16057/2014 dell'11 giugno 2014 ha espresso parere idraulico favorevole per l'attuazione del quarto quinquennio del progetto in oggetto e per l'esercizio delle relative attività estrattive;

a seguito della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3.10 del Piano d'Area è stata istituita la Commissione di controllo a cui partecipano i rappresentanti della proprietà, dei Comuni di Carignano e Carmagnola, dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e del Settore regionale Programmazione e monitoraggio attività estrattive e che la medesima svolge dal 2001 il proprio compito con riunioni e sopralluoghi annuali in cui viene verificato l'avanzamento dei lavori di coltivazione e di riqualificazione ambientale;

i lavori svolti sono conformi alle previsioni progettuali e hanno rispettato la prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 20/1989 e 40/1998;

che in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi è stato acquisito l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, presentato dalla Società Cave Germaire S.p.A. in data 12 giugno 2014;

che la fidejussione richiesta in relazione al presente atto di importo pari a € 1.444.000,00 (unmiliore quattrocento quarantaquattro mila/00) e che l'Amministrazione regionale è attualmente tutelata dalla fidejussione attualmente vigente che, come definito dalla determinazione dirigenziale n. 116 del 28 marzo 2013, è pari a € 1.432.000,00 (unmiliore quattrocento trentaduemila/00) e si discosta pertanto di soli € 12.000,00 (dodicimila), la Società Cave Germaire sarà tenuta ad aggiornare l'importo entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto;

la Società ha presentato in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978 può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria;

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e realizza parte della sistemazione definitiva dell'area ed è anche propedeutico alla cessione delle aree ai Comuni di Carmagnola e Carignano.

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009 e il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto l'art. 3 - quater della legge 7 ottobre 2013 n. 112;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con d.g.r n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 470/1993;
Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. La Società Cave Germaire S.p.A. con sede legale in Carignano (TO) Regione Germaire (p.i. 04958770010), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Germaire nei Comuni di Carignano e Carmagnola, sino al 24 giugno 2017, limitatamente al completamento del terzo lotto quinquennale, per il quale, in applicazione dell'art. 3 - quater 2° comma della legge 112/2013, è vigente l'autorizzazione paesaggistica.
2. L'autorizzazione relativa alla realizzazione del IV quinquennio, in applicazione di quanto già definito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 14 maggio 2014 sarà rilasciata entro 30 giorni dall'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 relative al IV quinquennio, di competenza dei Comuni di Carignano e Carmagnola.
3. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Germaire, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito appartenente all'Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, di proprietà di Cave Germaire S.p.A. e Monviso S.p.A. ricadente nel territorio dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)".
4. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B alla determinazione dirigenziale n. 176 del 21 luglio 2009, nonché di quelle contenute nella d.g.r. n. 56 – 15060 del 17 marzo 2005, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e relativi allegati.
5. La Società esercente è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente atto a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria, dell'importo di € 1.444.000,00 (unmilionequattrocento quarantaquattro mila/00) ai sensi dell'art. 7 co. III LR 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carmagnola e Carignano e all'Ente Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:
 - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.
6. La suddetta fidejussione è sostitutiva di quella attualmente in essere dell'importo pari a € 1.432.000,00 (unmilione quattrocento trentaduemila/00).

7. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

8. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008 e relativo documento applicativo.

9. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione richiamata al punto 4 e a quanto previsto ai punti 5 e 8 della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Carmagnola e Carignano e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi delle ll.rr. 69/1978

11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 e smi sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto